

Estratto esecutivo  
inviato il.....a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
*In nome del Popolo Italiano*

Il giorno 09/07/2024

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**SEZIONE 03^ PENALE**

così composta


**Dott. LUDOVICA CIROLLI**  
**Dott. MARCO MANCINETTI**  
**Dott. CORRADO CAPPIELLO**


**Presidente** *ev*  
**Consigliere**  
**Consigliere**


Ha pronunciato in In Camera di Cons. la seguente


**S E N T E N Z A**

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :













---




st. h. a. i. a.  
57







\_\_\_\_\_



4


4


4

4

4

5







6

6

6

6


6


6

6

6

6





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Impunit  
(v. allegato)

**APPELLANTE**

avverso la sentenza con Rito Monocratico del Tribunale di TIVOLI del 22/11/15 che così statuiva

(v. motivazione)

Conclusioni del Procuratore Generale: CHIEDE NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA  
PRESCRIZIONE E LA REVOCA DELLA CONFISCA

Conclusioni della Parte Civile:

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa: TUTTE LE DIFESE SI RIPORTANO ED INSISTONO IN ATTI E  
VERBALI DI CAVIA. INSISTONO NEI PROPRI MOTIVI DI APPELLO E NE CHIEDONO  
L'ACCOGLIMENTO. CI SI ASSOCIA ALLA RICHIESTA DI PRESCRIZIONE DEL  
PT E VIENE CHIESTA LA REVOCA DEL REQUESTRO E DELLA CONFISCA

Allegato

R.G. N.R. 2803/07  
R.G. Dib. 62212  
Partita di credito \_\_\_\_\_

Sentenza n. 2560/16  
depositata il 20-12-2016  
Irrevocabile il \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_




**TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI  
REPUBBLICA ITALIANA**


**In nome del popolo italiano**


Il Giudice dott.ssa Marianna Valvo all'udienza del 22 novembre 2016 ha pronunciato la seguente


**SENTENZA**


Nei confronti di:

















## IMPUTATI


TUTTI

A) del reato p. e p. dagli articoli 30 e 44 lettera C) dpr 380\01 per avere, nelle rispettive qualità personali di seguito singolarmente indicate, proceduto, mediante l'esecuzione delle opere pure di seguito specificate, alla lottizzazione abusiva dell'area ubicata in Comune di Rignano Flaminio (Roma) particelle n. 355-356-357-360-361-362-363-364-365-367-370-371-373-358-368-369 del Foglio 19 n.52-125-127/p-127/p-132/p-132/p-135-138-140-143-145-1092-1094-1096-1097 1176-1177-1178-1179-1180-1181-1390-1391-1393-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-del Foglio 22. Ciò in quanto, su area ricadente nella zona E3 -AGRICOLA del Piano Regolatore Generale (regolata dall'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottato con d. C.C. n. 38 del 23.7.1990 e n. 69 del 18. 12. 1991 e approvato dalla Regione Lazio con D.G. R. n. 5041 del 5.10.1999), nella quale è consentita la sola edificazione strettamente correlata all'attività agricola dei suoli, eseguivano la costruzione di 19 unità immobiliari, su di una superficie totale di Ha. 31.49.00, previa suddivisione in più tempi in 26 lotti (alcuni dei quali di superficie pari a mq 20.000 ed altri di superficie inferiore, pari a mq. 10.000), concepite per avere

destinazione esclusivamente residenziale e servite da nuove strade interne di collegamento, senza spazi destinati ad attività agricole e mancanti, pertanto, di ogni presupposto diretto, connesso e dipendente dal processo di coltivazione agricola dei terreni configurandosi, al contrario, come un complesso residenziale completamente avulso da tale processo e conferendo, così, al territorio un assetto urbanistico differente, in violazione agli strumenti pianificatori determinando una definitiva trasformazione dell'area da agricola a residenziale.


B)del reato previsto e punito dall'articolo 44 lettera B) dpr 380\01 perché, nelle rispettive qualità personali di seguito indicate, senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire o di altro valido titolo abilitativo eseguivano gli interventi di seguito descritti :

**immobile n.1**



realizzazione, su una superficie di mq 10.000, di un villino (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 297,29 e un volume per attrezzi agricoli di mc 182. in contrasto con l'art.25 N.T.A. P.R.G. per carenza dei requisiti da parte del richiedente di imprenditore agricolo a titolo principale per la cubatura relativa ai locali attrezzi agricoli (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.356, di ettari 1.00.00)


**immobile n.2**



 quale responsabile dell'Area Tecnica, firmatario del permesso di costruire in variante oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 511,71. Con variante in corso d'opera realizzazione una casa di campagna e di un prefabbricato in legno per una consistenza di mc 1033,39 più 106,02, recintata con rete metallica e pali di legno con strada di accesso in breccia e terra battuta sprovvista di sistema di illuminazione (Particella originaria: Fg.19 part.69, di ettari 8.87.70. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.365, di ettari 1.00.00. Fg.19 part.364, di ettari 1.00.00. La soppressione della particella 364 ha variato o originato le seguenti particelle: 514 e 515)


**immobile n. 3**



permesso di costruire oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino (definita dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 511,71 servito da una strada di accesso imbrecciata (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.362, di ettari 1.00.00; fg.19 part.363, di ettari 1.00.00).

**immobile n. 4**




permesso di costruire oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 10.092, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 297,29 e un volume per attrezzi agricoli di mc 182,37 (Particella originaria:

Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.355, di ettari 1.00.92).


**immobile n. 5**



oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 60.000, di una scuderia, poi trasformata in circolo ippico, per una cubatura totale di mc 594, di una casa di campagna per mc 1033,39 e di un villino prefabbricato in legno di mc 106 (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.370 (ex 60), di ettari 1.00.00; Fg.19 part.371 (ex 60), di ettari 1.00.00. La soppressione della particella 371 ha variato o originato le seguenti particelle: 365, 515, 542, 543)

**immobile n. 6**



permesso di costruire  
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

Realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc

591,21 (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.360, di ettari 1.00 ; Fg.19 part.361, di ettari 1.00 - fraz. n.2168.1.1992).

**immobile n. 7**



permesso di costruire  
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati  
realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa unifamiliare), per una cubatura totale di mc 598,14 (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.367 di ettari 1.00.00; Fg.19 part.373 di ettari 1.00.00 ).

**immobile n. 8**




permesso di costruire  
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.000, di un villino bifamiliare definita dal richiedente casa bifamiliare, (Particella originaria: Fg.19 part.60, di ettari 23.52.30. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.357 (ex 60), di ettari 1.00.00; fg.19 part.358 (ex 60), di ettari 01.01.59 ).

**immobile n. 9**



**immobile n. 10**




permesso di costruire  
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 31.777, di un villino bifamiliare (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 748 (Particella originaria: Fg.22 part.125, di ettari 00.15.80. Fg.22 part.136, di ettari 07.96.70. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1180, di ettari 01.27.17. Fg.22 part.1181, di ettari 01.74.80).

**immobile n. 11**




li proprietari e committenti



(definito dal richiedente casa di campagna) per una cubatura totale di mc 355,80 e un volume agricolo di mc 217,51 (Particella originaria: Fg.22 part.136, di ettari 07.96.70. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1177, di ettari 01.20.97 - fraz. n.1096.1.1992).

**immobile n. 12**




oltre ad eventuali sub acquirenti and stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 30.336, di un villino bifamiliare (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 748,38, variante mc 848,30 (Particella originaria: Fg.22 part.136, di ettari 07.96.70. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1178, di ettari 01.26.70 Fg.22 part.1179, di ettari 01.14.89)

**immobile n. 13**





realizzazione, su una superficie di mq 20.786, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 594,54. (Particella originaria: Fg.22 partt.127 e 132. Singoli frazionamenti: Fg. 22 part.127/p. Fg. 22 part.132/p).

**immobile n. 14**




frazionamento del lotto con titolo abilitativo edilizio decaduto (Particella originaria: Fg.19 part.69, di ettari 8.87.70. Singoli frazionamenti: Fg.19 part.368, di ettari 1.00.00. Fg.19 part.369, di ettari 1.00.00)


**immobile n. 15**



permesso di costruire  
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

Realizzazione, su una superficie di mq. 20.860, di un villino (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc. 567,30. e successiva variante D.I.A. del 4/06/07 per un volume mc. 625,52 (Particella originaria: Fg.22 partt.127 e 132. Singoli frazionamenti: Fg. 22 part.127/p. Fg. 22 part.132/p)






permesso di costruire  
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

Realizzazione, su una superficie di mq 51.000, di quattro villini, definiti dal richiedente unifamiliari accorpate per una superficie residenziale di mq. 298,80 e una superficie agricola di mq. 174,37 (Particella originaria: Fg.22 part.138, di ettari 00.99.20; Fg.22 part.140, di ettari 03.32.60; Fg.22 part.143, di ettari 03.40.40; Fg.22 part.145, di ettari 00.34.40. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.138 (ex 138), di ettari 00.32.70 Fg.22 part.140 (ex 140), di ettari 01,14,90 Fg.22 part.143 (ex 143), di ettari 00.97.95 Fg.22 part.145 (ex 145), di ettari 00.10.85 Fg.22 part.1092 (ex 138) , di ettari 00.43.80 Fg.22 part.1094 (ex 140), di ettari 01.15.80 Fg.22 part.1096 (ex 143), di ettari 00.89.70 - fraz. n.215.1.1988; Fg.22 part.1097 (ex 145), di ettari 00.06.20)


**immobile n. 17**



[redacted] quale assuntore dei lavori  
oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 21.265, di un villino bifamiliare (definito in variante villino bifamiliare), per una cubatura totale di mc 594,54 e 594,54 in variante (Particella originaria: Fg.22 part.50, di ettari 01.57.80; Fg.22 part.52, di ettari 03.15.00; Fg.22 part.130, di ettari 03.38.10. Singoli frazionamenti: Fg. 22 part.1391 (ex 130), di ettari 00.95.25; Fg. 22 part.1393 (ex 130), di ettari 00.85.90)


**immobile n. 18**



oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 21.762, di un villino residenziale (definito dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc 567,30. D.I.A. in variante mc. 562,63 (Particella originaria: Fg.22 part.50, di ettari 01.57.80; Fg.22 part.130, di ettari 03.38.10; Fg.22 part.1143 (ex 131), di ettari 01.63.15. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1579, di ettari 0.00.40 - Fg.22 part.1581, di ettari 0.02.93 Fg.22 part.1582, di ettari 0.37.70 Fg.22 part.1583, di ettari 0.25.46 Fg.22 part.1580, di ettari 0.65.58 Fg.22 part.1584, di ettari 0.14.05).

**immobile n. 19**



oltre ad eventuali sub acquirenti allo stato non identificati

realizzazione, su una superficie di mq 20.334, costruzione di un villino

residenziale (definita dal richiedente casa di campagna), per una cubatura totale di mc. 589,96. (Particella originaria: Fg.22 part.130, di ettari 03.38.10. Singoli frazionamenti: Fg.22 part.1390 (ex 130), di ettari 02.03.34 - fraz. n.2215.1.2001.)

**In Rignano Flaminio 21\11\2009.** Lottizzazione in corso di esecuzione alla data dell'accertamento per essere l'immobile definito al n. 9 non ancora ultimato (stato di rustico avanzato), quello al n. 11 mancante di recinzione, quello al n. 12 mancante della tinteggiatura esterna, quello al n. 17 ancora al rustico in cemento armato, quello al n. 18 non ultimato nonché alcune strade di comunicazione ancora in terra battuta

Nel quale risultano parti offese:

- **Il Comune di Rignano Flaminio (RM) nella persona del Sindaco pro-tempore, in qualità di parte offesa;**
- **La Regione Lazio nella persona del Presidente pro-tempore, in qualità di parte offesa;**


**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI** - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio - Via Cavalletti n. 2 - 00186 ROMA, in qualità di parte offesa;


Le parti hanno così concluso:

- il P.M. (come da allegato)

Le difese degli imputati (come di seguito riportato)


	to non putato
	n aver
	to non putato
	to non putato
	n aver
	n aver
	to non putato





## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 22 novembre 2016 il Tribunale di Tivoli dichiarava



8

[REDACTED],  
[REDACTED] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi a)  
e b), quest'ultimo limitatamente agli immobili nn. 9, 10, 12, 17, 18 ed applicato  
l'aumento per la continuazione li condanna alla pena di mesi 8 di arresto ed € 37.000  
di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ciascuno per la propria parte.

Ai sensi dell'art 44 comma 2 DPR 380/2001, disponeva la confisca di tutti i terreni  
e gli immobili in sequestro.

Assolveva [REDACTED]  
[REDACTED], dai reati loro  
rispettivamente ascritti in rubrica per non aver commesso il fatto.

Assolveva [REDACTED]  
[REDACTED] dal reato di cui al capo b) con riferimento  
all'immobile n. 14 perché il fatto non sussiste.

Dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) nei confronti  
di [REDACTED] con riferimento all'immobile n. 3 e 11, di [REDACTED]  
[REDACTED] con riferimento all'immobile n. 11, di [REDACTED] con riferimento  
agli immobili n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, di [REDACTED] con riferimento agli immobili  
n. 1, 4, 11, 13, 15, 19 di [REDACTED] con riferimento agli immobili n. 7 e 8,  
di CONTI Antonello con riferimento all'immobile n. 2, di [REDACTED] con  
riferimento agli immobili n. 2, 6, 7, 8, 13, 16, di [REDACTED] con  
riferimento agli immobili n. 13 e 15, di [REDACTED] con riferimento agli  
immobili n. 13, 15 e 19, di [REDACTED] con  
riferimento all'immobile n. 19, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e  
[REDACTED] per estinzione del reato per intervenuta morte del reo.

Il Tribunale, risolta l'eccezione sollevata dai difensori nel corso dell'istruttoria  
dibattimentale dopo l'esame del consulente del PM circa l'inutilizzabilità  
dell'elaborato, poneva a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dal M.llo

CHIUMENTO Armando, l'esito della consulenza predetta espletata dal Dott. Petrocchi, CT del PM, nonché la documentazione acquisita.

La sentenza ricostruiva quindi i fatti rappresentando che il presente procedimento traeva origine da un sopralluogo effettuato, in data 14 febbraio 2007, in Rignano Flaminio, località Prataccio, da personale in servizio presso la Stazione CFS di Sant'Oreste.

In particolare, il Mar. CHIUMENTO Armando, unitamente ad un collega, si era recato sul posto ove aveva constatato la presenza di un cantiere con lavori in corso e senza alcun cartello esposto.

Trattandosi di una zona agricola, gli operanti, al fine di accertare la regolarità delle opere, acquisivano la documentazione delle varie costruzioni, circa una ventina, che, secondo quanto verificato presso il Comune di Rignano Flaminio, avevano ciascuna un autonomo sistema di smaltimento di rifiuti.

Interpellata la Regione Lazio, circa la sussistenza degli estremi della lottizzazione, l'Ente rispondeva, alla luce della documentazione visionata, in senso negativo sulla base del fatto che il Comune aveva rilasciato i provvedimenti concessori nel rispetto dei parametri e degli indici di edificabilità stabiliti dalla normativa per la sottozona E3.

Nel marzo del 2011 venivano quindi sequestrate tutte le villette.

Il primo Giudice richiamava quindi gli esiti della consulenza espletata condividendone le argomentazioni e conclusioni.

Dava atto che il CT, esaminata la documentazione ed effettuati i rilievi aventi ad oggetto l'area di circa 31 ettari, sita in Rignano Flaminio, divisa in 26 lotti con la realizzazione di 20 ville, aveva concluso ritenendo che il terreno aveva subito una trasformazione in contrasto con la sua natura agricola, così come previsto dagli strumenti urbanistici, ravvisando la realizzazione di un'attività di lottizzazione sia materiale che giuridica.

In particolare il CT aveva rappresentato che l'intervento lottizzatorio si divideva in due ambiti, il primo riguardava il frazionamento strumentale in 26 lotti, con atto

del Notaio Gamberale rep. 99256 del 27.12.95, ove ricadevano gli edifici di cui ai capi da 1 a 12 e 14; il secondo, derivante da altri frazionamenti e operazioni di rilottizzazione, ove ricadevano gli immobili di cui ai capi 13 e da 15 a 19.

Successivamente alcuni lotti venivano rifrazionati e tutti i frazionamenti venivano notificati al Comune che non adottava alcun provvedimento per interrompere il fenomeno della parcellizzazione.

In particolare il CT aveva accertato che le aree oggetto di intervento edilizio ricadevano in zona E3 dell'art. 25 del PRG, che riguardava il territorio non sottoposto a vincoli paesistici destinato all'agricoltura, come documentato dal certificato di destinazione urbanistica che era stato acquisito agli atti.

Sia lo strumento urbanistico vigente all'epoca del rilascio delle concessioni edilizie, sia quello vigente al momento, prevedevano che nell'area in esame potevano essere realizzate esclusivamente costruzioni a servizio dell'agricoltura, trattandosi di zona agricola.

Dall'esame degli elaborati, il CT aveva, invece, appurato una trasformazione della zona in residenziale, attraverso la realizzazione di fabbricati adibiti a villini residenziali, ad eccezione degli immobili individuati ai n. 1, 4, 5, 9 e 11 dell'imputazione.

Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, i proprietari, non rivestendo la qualifica di imprenditori agricoli, non avevano titolo per ottenere la concessione edilizia per cubature agricole.

Riguardo ai lotti relativi ad alcune particelle, erano state realizzate opere di urbanizzazione, in particolare strade interne di collegamento per consentire l'accesso, costituite da servitù di passaggio.

Il CT non aveva individuato alcuno spazio destinato all'attività agricola, accertando anzi che tutte le costruzioni realizzate non avevano alcun diretto collegamento con tale attività essendo, piuttosto, villini residenziali, che avevano conferito, dunque, un assetto urbanistico sostanzialmente difforme rispetto alla natura del territorio, come concepito dal piano regolatore generale.

Successivamente il consulente aveva accertato che per gli immobili 1, 4, 9 e 11, era stato rispettato il lotto minimo, in virtù dell'intervenuta modifica da 20.000 a 10.000; tuttavia la carenza degli altri requisiti determinava comunque, un contrasto con la normativa. Il CT evidenziava che gli immobili erano sostanzialmente tutti ultimati ad eccezione del n. 9, 10, 12, 17 e 18.

La lottizzazione era già evidente al momento della redazione dei frazionamenti, concepiti in modo da creare lotti minimi per poter costruire secondo il P.R.G.

Alla luce di tutte le prove dichiarative e documentali acquisite, il Tribunale riteneva quindi integrata nella condotta posta in essere dagli imputati gli estremi del reato di cui all'art. 44 lett. c) DPR 380/01.

Richiamata la normativa e l'orientamento della giurisprudenza in materia di lottizzazione abusiva, il primo Giudice concludeva che nella fattispecie in esame si verteva in un'ipotesi di "lottizzazione mista".

Ad avviso del Tribunale, al fine di configurare l'ipotizzata fattispecie era necessario individuare secondo gli strumenti urbanistici vigenti, la destinazione del terreno che l'illecita condotta tendeva a modificare, attraverso l'indebito esercizio del potere di pianificazione, che era assegnato in via esclusiva all'ente territoriale; al fine di inquadrare meglio la vicenda richiamava quindi tutte le norme di riferimento (artt. 54 e 55 Legge regionale n. 38/1999).

Osservava quindi che, nel caso in esame, la zona, ove sorge il complesso residenziale è la sottozona E3, agricola, ove l'indice di fabbricabilità fondiaria è 0,03 mc./mq. residenziale, 0,07 mc./mq. per gli annessi agricoli non residenziali, ma l'applicazione di tale indice è subordinato all'accertamento del possesso da parte del richiedente della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.

Il lotto minimo di intervento è stabilito per la zone E3 era quello di in 10.000 mq. (10 ettari).

Evidenziava quindi che alla luce della normativa richiamata emergeva che l'edificazione doveva essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole.

Nella fattispecie concreta erano stati invece creati nuclei residenziali, in zona E3 ad utilizzazione agricola, svincolati da qualsiasi attività, comunque, connessa con l'agricoltura, mentre, il PRG ammetteva le costruzioni di fabbricati residenziali, ma solo se strettamente strumentali all'utilizzazione del suolo a scopo agricolo.

Evidenziava che dalle foto aeree acquisite emergeva chiaramente come la zona prima degli interventi edilizi era agricola e non frazionata.

In questo quadro, osservava il primo Giudice, rispondendo alle prospettazioni difensive (consulenza dell'architetto Bertucci con riferimento agli immobili 6 e 7 e consulenza di Gasperini Massimo), che se era pur vero che in alcuni casi, come evidenziato dalle difese, erano stati rispettati gli indici di fabbricabilità stabiliti dal PRG e che non occorre la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per le costruzioni residenziali, tuttavia era pur vero che le stesse dovevano avere una stretta connessione con l'attività agricola. In sostanza era necessaria una relazione qualificata con il fondo che nella specie non sussisteva.

Secondo il primo Giudice anche le argomentazioni svolte da altro consulente della difesa, Ing. Rubeo, - secondo cui non poteva ravvisarsi un unico disegno di lottizzazione essendo i frazionamenti avvenuti nel corso del tempo e non essendo stato realizzato un complesso residenziale stante la distanza dei singoli edifici l'uno dall'altro-, dovevano essere disattese, non essendo idonee ad incrinare l'impianto accusatorio; ciò in quanto era evidente che, stante la struttura del reato di lottizzazione abusiva -reato permanente inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento-, la condotta illecita poteva realizzarsi in un ampio arco temporale.

Rilevava quindi il Giudice di prime cure che, nella specie, gli elementi sintomatici di un intento lottizzatorio erano costituiti dalla suddivisione del terreno in lotti al di

sotto del minimo previsto, dal numero di lotti, dalla natura del terreno e dalla stipula successiva di numerosi atti di compravendita delle particelle frazionate.

Il primo Giudice riteneva quindi che le condotte poste in essere dagli imputati integravano, altresì, la fattispecie di abuso edilizio di cui all'art. 44 lett. b) in quanto le opere edilizie erano state eseguite in assenza di un valido titolo abilitativo, stante l'illegittimità dei permessi di costruire rilasciati.

Riteneva invece che con riferimento al capo 14, non risultava realizzato alcun immobile sicchè dall'ipotesi contestata al capo b) dovevano essere assolti gli imputati [REDACTED]

Ritenuta quindi la sussistenza degli estremi oggettivi delle contestate condotte illecite, il primo Giudice esaminava le responsabilità dei singoli imputati, in considerazione del ruolo da questi svolto nella commissione del reato, anche in assenza di un preventivo accordo, facendo riferimento alle diverse categorie cui appartenevano (proprietari committenti, acquirenti e sub acquirenti, notai, progettisti, direttore dei lavori e assuntore dei lavori, responsabile dell'area tecnica),

Quanto ai proprietari committenti, rilevava quindi il primo Giudice che gli imputati nella loro qualità di proprietari avevano dato luogo alla lottizzazione attraverso il frazionamento dei terreni, talvolta, inferiori al lotto minimo previsto dalla legge, che avevano poi alienato a soggetti diversi; atti di compravendita avvenuti tutti tra il 1999 e il 2002 ad eccezione degli immobili n. 10,12,16.

Secondo il primo Giudice altro elemento indicativo della responsabilità dei venditori, i quali con la loro condotta avevano dato causa all'attività edificatoria, era rappresentato dal fatto che l'alienazione degli immobili era avvenuta dopo il rilascio della concessione edilizia che poi era stata trasferita agli acquirenti, con nulla osta rilasciato dall'Ufficio.

Quanto agli acquirenti e subacquirenti, richiamando il primo Giudice il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai doveri

dell'acquirente, tenuto anche conto che la contravvenzione di lottizzazione abusiva ben può essere commessa per colpa, affermava che sull'acquirente incombe l'onere di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto sicché, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.

Rilevava il primo Giudice che altri elementi sintomatici della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa degli acquirenti erano la presenza del certificato di destinazione urbanistica ed il breve lasso di tempo tra il rilascio delle concessioni e l'acquisto; inoltre, era evidente che quanto realizzato, così come accertato in fase di indagine, non corrispondeva ad una casa di campagna - oggetto della concessione edilizia -, essendo stati costruiti villini residenziali, peraltro altro da soggetti che non avevano alcuna relazione strumentale con il fondo.

Analoghe considerazioni venivano svolte in relazione alla posizione di Minucci Fabiana per la quale era stata sostenuta l'estraneità nella realizzazione dell'illecita condotta.

Altresì riteneva provata, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, la responsabilità dei sub acquirenti.

Quanto alla posizione dei notai, evidenziava il primo Giudice che gli stessi, redigendo gli atti di compravendita, avevano contribuito alla realizzazione dell'illecita condotta, avendo il professionista una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite.

Osservava quindi che, nel caso di specie, la presenza a monte di un atto di frazionamento di un terreno in numerosi lotti, la mancanza del lotto minimo richiesto dalla normativa e l'assenza di una qualifica dei soggetti acquirenti connessa all'attività agricola, nonché la destinazione urbanistica dei lotti, siti nella sottozona E, erano tutti indici sintomatici della cosciente e volontaria

partecipazione dei professionisti imputati alla lottizzazione, benchè alcuni, in particolare [redacted] avevano redatto un solo atto.

Il primo Giudice giungeva invece ad una pronuncia di assoluzione per il notaio Falce Antonio, essendosi egli limitato alla redazione di due atti d'obbligo.

Del pari il primo Giudice perveniva ad una pronuncia di assoluzione per i progettisti [redacted]

[redacted]

Quanto ai direttori dei lavori ed assuntore dei lavori, rilevava il primo Giudice che il direttore dei lavori risponde, unitamente al committente, sia della conformità dell'opera alla normativa urbanistica che delle modalità esecutive stabilite dalla concessione. Pertanto, i direttori dei lavori, nel controllo dell'esecuzione dei lavori, non potevano non avvedersi che le opere realizzate non avevano ad oggetto una casa di campagna, così come definita nella richiesta di concessione edilizia e, dunque, un immobile al servizio dell'area agricola, bensì una villa destinata ad abitazione. 9

Analoghe conclusioni, secondo il primo Giudice, dovevano essere svolte per l'assuntore dei lavori che avrebbe dovuto verificare e controllare l'esistenza di un titolo abilitativo e, nella specie, la presenza di una concessione edilizia non lo esimeva da responsabilità, in quanto rilasciata in violazione degli strumenti urbanistici.

Con riferimento al responsabile dell'area tecnica, rappresentava il Giudice di prime cure che di fronte ad un evidente fenomeno di frazionamenti, concepiti in modo da creare lotti minimi per poter costruire, i responsabili dell'area tecnica del Comune di Rignano Flaminio, piuttosto, che disporre la sospensione avevano illegittimamente rilasciato concessioni edilizie inserendo la propria condotta con efficacia eziologica nella determinazione dell'evento lesivo.

Rilevava infine il Giudice di prime cure che non poteva essere accolta la richiesta avanzata dai difensori di pronuncia di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione dei reati contestati.


Affermava che invero non era maturato il termine prescrizionale per il reato di cui al capo a) e per il reato di cui al capo b), ad accezione con riferimento a quest'ultimo, di alcuni degli immobili.

Rappresentava che per individuare il dies a quo far decorrere il termine di prescrizione occorreva tener presente la natura del reato di lottizzazione abusiva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è un reato permanente e progressivo nell'evento, per cui occorre individuare il momento di cessazione della permanenza. Il termine prescrizionale decorre quindi o dall'ultimazione dell'operazione lottizzatrice o dal sequestro dell'opera, ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa per tutti gli acquirenti. Nel caso di specie, in considerazione del fatto che l'opera lottizzatrice non era ultimata, non essendo stati completati tutti i manufatti, occorreva far decorrere il termine dalla data di esecuzione del sequestro, ossia il 4 marzo 2011, considerando, altresì, il termine di 9 mesi di sospensione stante l'adesione, all'udienza del 11.7.2013, dei difensori all'astensione dalle udienze.

Rilevava che invece per quanto concerneva i singoli abusi edilizi doveva rilevarsi che era maturata la prescrizione in quanto le opere risultavano già nel 2008 ultimate, ad eccezione degli immobili n. 9, 10, 12, 17, 18, per i quali il dies a quo del termine prescrizionale decorreva dell'esecuzione del sequestro preventivo.

Ciò premesso, il primo Giudice quindi, ai sensi dell'art 44 comma 2 DPR 380/2001, disponeva la confisca di tutti i terreni e degli immobili in sequestro.

Avverso detta sentenza proponevano ritualmente appello i difensori degli imputati.



 (acquirenti-proprietari rispettivamente degli immobili n.3,10,11,6,8,9,12,18,4)

Il difensore chiedeva in primo luogo l'assoluzione dei suoi assistiti per insussistenza del reato contestato.

In subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione dei reati contestati già prima dell'emissione della sentenza di primo grado.

Rappresentava quindi che il riconoscimento dell'avvenuta prescrizione del reato già in primo grado comportava la revoca della confisca già disposta.

In ulteriore subordine chiedeva la riduzione della pena e la concessione dei benefici di legge.

[REDACTED]

Il difensore chiedeva in primo luogo l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti con la formula perché il fatto non sussiste, o in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

In subordine chiedeva una pronuncia di assoluzione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

[REDACTED]

Il difensore dei predetti imputati chiedeva in primo luogo l'assoluzione dei suoi assistiti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

In subordine una pronuncia di assoluzione per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva relativamente al capo A) dell'imputazione l'estinzione del reato per morte del reo prima della sentenza di condanna.

In subordine chiedeva la prescrizione di tutti i reati contestati.

[REDACTED]

Il difensore chiedeva l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

In subordine chiedeva la riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

[REDACTED]

I difensori dell'imputato chiedevano l'assoluzione tenuto conto dell'assoluta estraneità ai fatti del loro assistito.

In subordine chiedevano una sentenza di improcedibilità perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione.

  
I difensori dell'imputata chiedevano in primo luogo l'assoluzione della loro assistita da entrambi i reati contestati perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, con ogni conseguenza di legge in relazione all'immobile già oggetto di sequestro.

In subordine chiedevano una sentenza di improcedibilità in relazione al reato contestato sub A (immobile 19), perché estinto per intervenuta prescrizione, prima dell'emissione della sentenza di condanna, con conseguente dissequestro dell'immobile e revoca della disposta confisca.

In ulteriore subordine chiedevano la concessione all'imputata delle circostanze attenuanti generiche, diminuendo, di conseguenza, la pena finale ed i benefici di legge.

  
Il difensore dell'imputata chiedeva in primo luogo l'assoluzione della sua assistita perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso.

In subordine chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art 163 c.p.

In ulteriore subordine chiedeva la riduzione della pena irrogata all'imputata.

  
Il difensore chiedeva l'assoluzione dai reati contestati perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; quanto al capo B) chiedeva una declaratoria di nullità della sentenza o in subordine l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Lamentava che la sentenza era nulla in quanto il Tribunale aveva pronunciato una sentenza di condanna per entrambi i reati quando gli stessi erano già estinti per intervenuta prescrizione.

Infine chiedeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con le circostanze attenuanti generiche ed i benefici di legge.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste.

In subordine chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena inflitta e il beneficio della sospensione condizionale della pena.

[REDACTED]

[REDACTED]

Il difensore chiedeva l'assoluzione dei suoi assistiti perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso quantomeno ai sensi dell'art 530, secondo comma, c.p.p.

In subordine chiedeva l'assoluzione degli imputati per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art 131 bis c.p. sussistendone tutti i requisiti.

In ulteriore subordine chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In caso di mancato accoglimento dei suddetti motivi, chiedeva la riduzione della pena inflitta agli imputati con concessione della sospensione condizionale della pena.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto o in subordine perché il fatto non costituisce reato potendo ritenersi al più del tutto colposa la condotta del Notaio.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva in primo luogo l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste con evidenti conseguenze in ordine alla disposta confisca.

In subordine chiedeva l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

In ulteriore subordine evidenziava che il reato ascritto all'imputato risultava estinto per intervenuta prescrizione ben prima che fosse emessa la sentenza di primo grado.

Lamentava quindi l'erroneità della sentenza in punto di confisca nonché l'erroneità dell'ordinanza dibattimentale del 22.11.2012.

Infine deduceva la nullità dell'ordinanza dibattimentale del 25.9.14 che aveva respinto l'eccezione tempestivamente proposta di omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio.

In subordine chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

  
In via principale il difensore chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero per non averlo commesso; in via subordinata, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che i fatti sussistano, o che l'imputato li abbia commessi ovvero che costituiscano reato.

In via ulteriormente gradata chiedeva di valutare l'opportunità di pronunciare una sentenza di non doversi procedere nei confronti del dott. Famularo Claudio perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione.

  
Il difensore chiedeva in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di assolvere l'imputato da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o ancora perché il fatto non costituisce reato.

In subordine chiedeva di dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato oltre che in ordine al reato a lui ascritto al capo b) di imputazione, anche in ordine al reato ascritto al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione.

In ogni caso con ogni conseguenza in ordine al venir meno della legalità della disposta confisca e del sequestro dell'immobile, con relativa revoca della prima e dissequestro dell'immobile e restituzione all'avente diritto da individuarsi in Forino Procacci Emiliano.


In ulteriore subordine chiedeva di ridurre la pena inflitta all'imputato previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

  
Il difensore dell'imputata chiedeva in primo luogo di assolvere l'imputata dal reato di lottizzazione abusiva perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero per non averlo commesso.

Chiedeva altresì l'assoluzione dell'imputata ex art 129, comma 2, c.p.p. dal reato di costruzione senza permesso perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso.

In subordine chiedeva di dichiarare estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado anche il reato di lottizzazione abusiva.

In estremo subordine chiedeva di contenere la pena, concedere le attenuanti generiche ed i benefici di legge.

  
Il difensore chiedeva con un primo motivo l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato.

Chiedeva una declaratoria di nullità della sentenza di condanna a fronte della già intervenuta prescrizione del reato.

In subordine chiedeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge con riguardo soprattutto alla sospensione condizionale della pena.

Chiedeva in ogni caso la revoca della confisca dell'immobile.

In relazione al capo A) il difensore dell'imputato chiedeva l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste; in subordine per non aver commesso il fatto in relazione all'immobile sub 8) e perché il fatto non costituisce reato in relazione agli immobili sub 7) e 10).

In relazione al capo B) chiedeva una declaratoria di nullità della sentenza di condanna nonché l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Chiedeva in subordine in relazione ai capi A) e B) una declaratoria di nullità della sentenza di condanna a fronte della già intervenuta prescrizione del reato.

In ulteriore subordine chiedeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge con riguardo soprattutto alla sospensione condizionale della pena.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva in via principale l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ovvero "perché il fatto non sussiste" quantomeno ex art 530, secondo comma, c.p.p.

In subordine chiedeva di applicare la disciplina relativa alla lieve entità del fatto.

In estremo subordine chiedeva di applicare il minimo della pena con la concessione, nel massimo, delle circostanze attenuanti generiche con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputata chiedeva in via principale di assolvere la sua assistita quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. perché il fatto non sussiste.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

In subordine chiedeva una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione. Infine chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche,


la riduzione della pena nel minimo edittale con concessione della sospensione condizionale.

  
Il difensore chiedeva in primo luogo l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli con la formula più ampia.

In subordine chiedeva una pronuncia di assoluzione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione

  
Il difensore dell'imputato chiedeva in primo luogo l'assoluzione del suo assistito dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

In subordine chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.



Con un unico atto di appello i difensori degli imputati chiedevano l'assoluzione dei loro assistiti perché il fatto non sussiste.

In subordine chiedevano una sentenza di improcedibilità ex art 531 c.p.p. perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al dissequestro degli immobili per cui si è processo.

  
Il difensore dell'imputato chiedeva in primo luogo, dichiarata inutilizzabile la consulenza tecnica depositata all'esito dell'audizione dell'architetto Petrocchi, l'assoluzione del suo assistito dal reato ascritto sub A) perché il fatto non sussiste.

In subordine chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché non lo ha commesso. In ulteriore subordine chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena, la riduzione della pena irrogata, previa concessione delle attenuanti generiche.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva in primo luogo l'assoluzione del suo assistito dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste e/o perché il fatto non costituisce reato o quantomeno l'assoluzione ai sensi del capoverso dell'art 530 c.p.p.

In subordine chiedeva di rideterminare la pena inflitta contendendola nei minimi di legge con concessione della sospensione condizionale.

In via ulteriormente subordinata chiedeva non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva di assolvere il suo assistito -quale direttore dei lavori dell'immobile n. 12 come indicato in sentenza- perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di lottizzazione abusiva contestato e del reato di cui all'art 44 lett. B) DPR 380/01.

In subordine chiedeva in relazione ad entrambi i reati una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

In ogni caso chiedeva di disporre la restituzione ai proprietari e/o possessori di tutti i terreni e degli immobili sottoposti a confisca.

[REDACTED]

In via preliminare il difensore chiedeva di dichiarare l'inutilizzabilità della consulenza tecnica e dell'integrazione di consulenza tecnica redatte dall'Architetto Giuseppe Petrocchi.

Nel merito in via principale chiedeva di assolvere l'imputato da tutti i reati al medesimo contestati nell'imputazione, nessuno escluso, ivi compresi i reati dichiarati prescritti, perché i fatti non sussistono e/o perché non sono stati commessi e/o perché non costituiscono reato.

In subordine chiedeva di pronunciare una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali è già stata pronunciata in primo grado sentenza ex art 529 c.p.p.

In ulteriore subordine chiedeva di ridurre la pena inflitta con applicazione delle attenuanti generiche, contenendola nei minimi di legge.

  
Il difensore dell'imputato chiedeva in primo luogo l'assoluzione del suo assistito con la formula perché il fatto non sussiste o in subordine per non aver commesso il fatto.

In ulteriore subordine chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena e la riduzione della pena.

  
Con un unico atto di appello il difensore delle imputate chiedeva in primo luogo di assolvere entrambe in ordine al reato contestato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso o perché non costituisce reato, almeno ai sensi dell'art 530 comma 2. c.p.p., con conseguente revoca del sequestro e della confisca dei beni.

In subordine chiedeva la riduzione della pena applicata concedendo le circostanze attenuanti generiche e/o concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e/o della non menzione, disponendo la restituzione degli immobili utilizzati per l'attività agricola e/o per attività strettamente connesse.

In ogni caso chiedeva di disporre la revoca del provvedimento di confisca ed a monte, del sequestro degli immobili delle imputate ovvero di revocare comunque la confisca degli immobili concretamente adibiti ad attività rispettose dell'assetto del territorio.

  
Con un unico atto di appello i difensori degli imputati chiedevano in via principale di pronunciare una sentenza di assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, ovvero perché non costituisce reato, ai sensi del comma I dell'art 530 c.p.p., ovvero ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

In subordine chiedevano di dichiarare l'estinzione del reato contravvenzionale di cui al capo A) per decorso del termine massimo di prescrizione con conseguente declaratoria di prescrizione.

In via ulteriormente subordinata, in caso di condanna, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, chiedevano di contenere la pena nei limiti edittali, anche in ragione della incensuratezza di tutti i prevenuti con i relativi benefici di legge, escludendo la sanzione accessoria della confisca.

In ogni caso chiedevano di dichiarare il non doversi procedere nei confronti di [redacted] per essersi il reato alla medesima ascritto estinto per morte del reo intervenuta nel corso del processo come da certificato che allegava.

[redacted]

Il difensore dell'imputato chiedeva l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste; in subordine perché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento soggettivo.

In ulteriore subordine il difensore chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario; infine chiedeva una sentenza di improcedibilità per estinzione dei reati per intervenuto decorso del termine prescrizione.

[redacted]

Il difensore dell'imputato chiedeva in primo luogo l'assoluzione dell'imputato (quale direttore dei lavori, immobile n. 16 indicato in sentenza) perché il fatto non sussiste per mancanza dell'elemento oggettivo del reato di lottizzazione abusiva contestato; in subordine chiedeva di assolvere l'imputato perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva contestato.

Chiedeva altresì di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/01.

Chiedeva in subordine una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione dei reati.

Infine in ogni caso chiedeva la restituzione ai legittimi proprietari e/o possessori di tutti i terreni e degli immobili sottoposti a confisca.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva in via principale l'assoluzione del suo assistito dal reato di lottizzazione abusiva perché il fatto non sussiste e in subordine per mancanza dell'elemento soggettivo o per non aver commesso il fatto.

Chiedeva in subordine la concessione del beneficio della sospensione della pena e della non menzione nel casellario giudiziario.

Infine, in ulteriore subordine, chiedeva una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

[REDACTED]

[REDACTED]

Il difensore degli imputati chiedeva l'assoluzione dei suoi assistiti da entrambi i reati contestati ai capi A) e B) dell'imputazione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

In subordine chiedeva una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione prima dell'emissione della sentenza di condanna e per l'effetto disporre il dissequestro dell'immobile e la revoca della confisca.

Infine chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, diminuendo la pena nei minimi edittali e concedendo i benefici di legge.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva di assolvere il suo assistito dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste e/o perché il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso e per l'effetto revocare il sequestro preventivo dell'immobile.

Chiedeva, altresì, l'assoluzione dell'imputato ritenendo insufficienti le prove a carico ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. e per l'effetto revocare il sequestro preventivo dell'immobile.

In subordine chiedeva la concessione delle circostanti attenuanti generiche e di rideterminare la pena inflitta, contenendola nei minimi di legge con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

[REDACTED]

Il difensore chiedeva in via principale l'assoluzione da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste.

In subordine una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione in ordine a tutti i reati contestati.

[REDACTED]

[REDACTED]

Il difensore degli imputati chiedeva l'assoluzione dei suoi assistiti dal reato di lottizzazione abusiva perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero per non averlo commesso, e di assolvere gli stessi dal reato di costruzione senza permesso perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato.

In subordine chiedeva di dichiarare entrambi i reati loro contestati estinti per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, nonché di eliminare in ogni caso il punto relativo alla confisca.

In estremo subordine chiedeva di ridurre la pena contenendola entro i limiti edittali nonché di concedere le circostanze attenuanti generiche ed i benefici di legge.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva in via principale di assolvere il suo assistito dal reato di cui al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste, per mancanza dell'elemento oggettivo del reato di lottizzazione abusiva.

In subordine di assolvere l'imputato dal reato di cui al capo a) della rubrica perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva.

In estremo subordine chiedeva di ridurre la pena del reato di cui al capo a) della rubrica e concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputato chiedeva in via principale l'assoluzione del suo assistito dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, dichiarata inutilizzabile la consulenza tecnica depositata all'esito dell'audizione dell'Architetto Petrocchi.

In subordine chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli al capo a) perché non ha commesso il fatto ex art 530 c.p.p.

In ulteriore subordine chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena ed in estremo subordine la riduzione della pena irrogata.

[REDACTED]

Il difensore dell'imputata in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inutilizzabilità ai sensi dell'art 191 c.p.p. della consulenza tecnica redatta dal CT del PM Architetto Petrocchi.

Chiedeva altresì di disporre ai sensi dell'art. 603 comma 1 e 3 cpp, la rinnovazione parziale del dibattimento mediante acquisizione dei documenti indicati al punto 3 dell'atto di appello.

In ogni caso chiedeva di assolvere l'imputata per non avere commesso il fatto.

In via subordinata chiedeva di dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

[REDACTED]

Il difensore in primo luogo eccepiva la nullità dell'ordinanza con la quale veniva acquisito e utilizzato, ai fini della decisione, l'elaborato del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 191 c.p.p. ovvero del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, lettera c, 181 e 526 c.p.p.

Chiedeva altresì l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

In subordine chiedeva una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Chiedeva infine la riduzione della pena e di conseguenza la concessione di tutti i benefici di legge.

La difesa chiedeva in primo luogo l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

In subordine chiedeva il riconoscimento dei benefici di legge.

[REDACTED]

La difesa chiedeva in primo luogo l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

In ulteriore subordine chiedeva una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

[REDACTED]

Il difensore degli imputati chiedeva in primo luogo l'assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

In subordine chiedeva una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione con revoca della confisca e dissequestro dell'immobile.

Infine chiedeva la riduzione della pena, con concessione delle attenuanti generiche e benefici di legge.

All'odierna udienza dibattimentale del 9-7-2024, rassegnate tutte le Parti le rispettive conclusioni nelle precedenti udienze, rinunciando il PG alle repliche, il Collegio decideva come da dispositivo.

Rileva la Corte che quanto agli imputati [REDACTED]  
[REDACTED]  
certificati di morte acquisiti che gli stessi sono deceduti (v. certificati in atti).

Si impone, dunque, una pronuncia di improcedibilità nei confronti degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti perché estinti per morte del reo.

Ciò premesso, nell'affrontare le questioni proposte con le impugnazioni, occorre partire dalla premessa che il Tribunale, sulla base di quanto sopra ampiamente esposto, ha già proceduto al vaglio critico di tutte le eccezioni, deduzioni e obiezioni mosse dalla rispettive difese, analizzando anche nel dettaglio le singole posizioni di ciascun imputato ed i ruoli svolti in relazione alla categoria di appartenenza, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa e

approfondita delle risultanze processuali, con argomentazioni che devono ritenersi integralmente riprodotte in questa sede.

A tal proposito, vale la pena poi menzionare quanto statuito, tra le tante, da Cass. Sez. VI 13 novembre 2012 n. 28411, secondo cui, “in tema di integrazione tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione” (conforme, da ultimo, Cass. 2 ottobre 2019, n. 5224).

Ciò posto, preliminarmente deve prendersi atto, peraltro in conformità anche alle richieste del Procuratore Generale, che i reati contestati a tutti gli imputati, anche tenuto conto del periodo di sospensione sopra indicato, sono ormai ampiamente prescritti essendo maturato il termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque dalla data di esecuzione del sequestro, ossia il 4 marzo 2011, come correttamente individuato il dies a quo del termine prescrizionale da parte del primo Giudice.

E’ noto che, secondo il principio sancito da Cass., Sez. Un., 28 maggio 2009, n. 35490 (Cass. Pen., 2010, 4091), «in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, c.2° c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento».

In applicazione del sopraindicato principio di diritto, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, e non anche nel caso di

mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.

Nel caso di specie, alla luce delle sopra illustrate emergenze istruttorie non può essere pronunciata una sentenza di assoluzione, posto che dalla lettura tanto della sentenza impugnata quanto dei motivi di appello, non emerge *ictu oculi* la prova evidente dell'innocenza degli imputati, i quali peraltro non hanno rinunciato alla prescrizione.

Deve pertanto farsi luogo alla declaratoria di estinzione dei reati rispettivamente ascritti agli imputati perché estinti per intervenuta prescrizione.

Peraltro va rilevato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art 131bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr. Cass. Pen. 28-9-2021 n. 43700).

Quanto ai motivi di appello comuni a quasi tutti gli imputati che hanno chiesto la revoca della disposta confisca, osserva la Corte che dalla documentazione prodotta dalla difesa in questa sede (Parere favorevole del Comitato Regionale per il territorio della Regione Lazio in data 13-9-2023, Delibera n. 32 del 27-10-2023 del Comune di Rignano Flaminio, Deliberazione del 28-12-2023 n. 969 della Giunta Regionale), è emerso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 969 del 28-12-2023 ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale vigente, in località Prataccio, relativa alla riclassificazione da "Zona Agricola E sottozona E 3" a sottozona "Nuclei insediativi a bassa densità", adottata dal Comune di Rignano Flaminio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12-9-2016 e riadottata con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 3-8-2021 per i motivi e con le modifiche contenuti nel parere del Comitato Regionale per il territorio del 13-9-2023.

È stata, altresì, prodotta dalla difesa l'attestazione datata 17-1-2024 a firma del Sindaco del Comune di Rignano Flaminio, con la quale si rappresenta che la variante al Piano Regolatore Generale vigente, in località Prataccio, relativa alla

riclassificazione da “ Zona agricola E sottozona E 3” a sottozona “ Nuclei insediativi a bassa densità ( Zona di espansione C ai sensi del DM 1444/1968)” approvata dalla Giunta Regionale Lazio in data 28-12-2023 con la deliberazione suddetta, corrisponde all’area di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27-10-2023 e all’area oggetto del presente procedimento penale.

Pertanto la zona ove sono state realizzate le opere non è più agricola ma è stata trasformata in zona “Nuclei insediativi a base densità”.

Ciò posto, rileva la Corte, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 43591 del 18-2-2015), che tale intervento, pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva, dimostra ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio e la volontà dell’amministrazione di rinunciare all’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale.

Ne consegue, peraltro in conformità anche alla richiesta del Procuratore Generale, che deve essere revocata la disposta confisca.


Deve essere altresì disposto il dissequestro di tutti i terreni e degli immobili dei quali si dispone la restituzione in favore degli aventi diritto.

L’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta prescrizione con l’eliminazione della relativa pena, assorbe i motivi di appello dedotti in punto di riduzione del trattamento sanzionatorio e concessione dei benefici di legge.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 22 novembre 2016 appellata da: 





[redacted] così provvede:

dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted]

[redacted] in ordine

ai reati a loro ascritti perchè estinti per intervenuta morte del reo;

dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted]



[REDACTED] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione;

revoca la disposta confisca e dispone il dissequestro di tutti i terreni e degli immobili e ne dispone la restituzione in favore degli aventi diritto.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Roma, 9 luglio 2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Ludovica Cirolli



**Depositato in Cancelleria**



Roma, Il 7/10/24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Rita Fabrizi

**CORTE DI APPELLO DI ROMA - III SEZIONE PENALE**

-----

La Corte riunita in camera di consiglio, composta da:

Dott.ssa Ludovica Cirolli	Presidente rel.
Dott. Marco Mancinetti	Consigliere
Dott. Corrado Cappiello	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti del processo n. 12588/2019 R.G. a carico di [REDACTED] +83, tra i quali l'imputato [REDACTED] nato a Roma il 23-9-1979;

letta App. Roma del 9-7-2024, pronunciata anche nei confronti di detto imputato a séguito di appello del difensore avverso Trib. Tivoli del 22-11-2016;

ritenuto che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte con riferimento al predetto imputato è stato scritto [REDACTED] anziché [REDACTED], come risulta anche da variazione anagrafica prodotta dalla difesa e come già correttamente indicato nella prima parte del dispositivo;

P. Q. M.

Visto l'art 130 c.p.p.

dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 9-7-2024 nei confronti di [REDACTED] nel senso che nel dispositivo letto in udienza laddove è scritto [REDACTED] leggasi [REDACTED]

Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della sentenza.

Roma, 9 luglio 2024

**Depositato in Cancelleria**



Roma, Il 7/10/24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Rita Fabrizi

Il Presidente rel.

Dott.ssa Ludovica Cirolli